

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 dicembre 1993

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 dicembre 1993, n. 491.

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali Pag. 3

LEGGE 4 dicembre 1993, n. 492.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria Pag. 17

LEGGE 4 dicembre 1993, n. 493.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia Pag. 20

LEGGE 4 dicembre 1993, n. 494.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime Pag. 30

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 495.

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport Pag. 37

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496.

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente Pag. 40

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 497.

Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza Pag. 42

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 498.

Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
Pag. 44

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 3 novembre 1993.

Dichiarazione del cessato stato di necessità al rimpatrio in alcune zone della Croazia dei cittadini italiani colà residenti.
Pag. 47

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 19 novembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa C.C.M. - Conduzione mezzi meccanici a r.l.», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore Pag. 47

DECRETO 25 novembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa ortofrutticoltori polesani - C.O.P.» a r.l. in Stienta, e nomina dei commissari liquidatori Pag. 47

DECRETO 25 novembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola servizi e approvvigionamenti Riviera del Brenta - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Prozzolo Camponogara, e nomina del commissario liquidatore.
Pag. 48

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale
per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 23 novembre 1993.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie della Società italiana per condotte d'acqua S.p.a. (Deliberazione n. 7535).
Pag. 48

DELIBERAZIONE 23 novembre 1993.

Modificazioni al regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare, adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991. (Deliberazione n. 7541) Pag. 49

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 492, recante: «Disposizioni in materia di edilizia sanitaria» Pag. 50

Testo del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494, recante: «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» Pag. 54

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CIRCOLARE 26 novembre 1993.

Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197 Pag. 59

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, recante: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali».
Pag. 61

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» Pag. 61

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell' Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» Pag. 61

Mancata conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 397, recante «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza» Pag. 61

Mancata conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 399, recante «Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti» Pag. 61

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 3 dicembre 1993 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 61

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Approvazione del nuovo statuto del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini. Pag. 61

Ministero dei lavori pubblici: Coefficienti di rivalutazione dei prezzi per gli anni 1991 e 1992 ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962 Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

REGIONE SARDEGNA

Decreti del presidente della giunta regionale relativi alla esecutività dei quattordici piani territoriali paesistici della Sardegna.

Da 93A6668 a 93A6681

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 dicembre 1993, n. 491.

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.

2. Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonché le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale, ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, saranno trasferite alle regioni a statuto speciale e alle

province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di cui al comma 2.

4. Le regioni concorrono all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria nelle materie oggetto della presente legge con le modalità e le procedure stabilite dalla legge stessa.

Art. 2.

1. È istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e

il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono di seguito rispettivamente denominati «Ministero» e «Ministro».

2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministero, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agroalimentari ed agroindustriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, ai mercati agricolo e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, lettera a), nonché alle competenze statali in materia di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolge le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) attività necessarie ad assicurare la partecipazione della Repubblica italiana all'elaborazione delle politiche comunitarie, tenendo conto delle linee di politica agricola individuate dal Comitato di cui al comma 6;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attività di indirizzo e coordinamento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni e di dati;

e) attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ferme restando le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e le competenze delle regioni stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione.

4. Sono trasferite al Ministero, nei limiti di cui al comma 3, le seguenti funzioni:

a) in materia di acquacoltura e in materia di pesca marittima, quelle di competenza del Ministero della marina mercantile relative alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n. 302, 5 febbraio 1992, n. 72, avvalendosi all'uopo delle capitanerie di porto, nonché quelle di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

b) in materia di produzione dei prodotti elencati nell'Allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) in materia veterinaria, nei limiti di cui all'articolo 3;

d) in materia di opere di raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue di rilevanza nazionale, ivi comprese quelle già esercitate dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed agli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, fatte salve le determinazioni in ordine alle relative strutture ed al personale connesso, da adottare in sede di attuazione complessiva dello stesso articolo 3 della citata legge n. 488 del 1992.

5. La Ragioneria centrale esistente presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e

di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per quanto attiene all'articolo 6, comma 6, lettera a), anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarietà nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agroalimentare ed a quelle della commercializzazione dei prodotti agroalimentari; alla cooperazione agroindustriale e alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fitosanitaria; alla omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti.

7. Il Comitato cura, altresì, l'informazione, la consultazione ed il raccordo tra il Ministero, le regioni e le province autonome su tutte le materie previste dalla presente legge, assicurando il contributo delle regioni e delle province medesime alla elaborazione ed attuazione della politica agricola comune (PAC).

8. Con regolamento, da adottarsi dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno

definiti l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato, indica le funzioni che sono attribuite alle regioni e province autonome, relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d).

10. Per effetto dell'applicazione dell'articolo 1, a partire dall'anno 1994, la quota di risorse finanziarie da attribuire al Ministero per gli interventi nelle materie di sua competenza, previste dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive leggi di programmazione, per i settori oggetto della presente legge, non può essere superiore al 20 per cento.

Art. 3.

1. Ferme restando le competenze del Ministero della sanità in materia veterinaria, è istituito, presso il Ministero, il Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia composto dal Ministro e dal Ministro della sanità o loro delegati che, a turno, lo presiedono, da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri, nominati dai rispettivi Ministri, e da tre presidenti di regione o di provincia autonoma designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, o da loro delegati.

2. Il Comitato:

a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie veterinaria e zootecnica;

c) definisce le modalità di partecipazione del Governo al Consiglio dei ministri dell'agricoltura della Comunità economica europea, in materia veterinaria e zootecnica.

3. Con uno o più decreti del Ministro e del Ministro della sanità sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato,

nonchè le procedure per l'interazione dei rispettivi sistemi informatici e per la creazione di una banca-dati comune.

Art. 4.

1. È istituito, presso il Ministero, il Comitato permanente di servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali, composto dal Ministro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o loro delegati che, a turno, lo presiedono e da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri nominati dai rispettivi Ministri.

2. Il Comitato ha lo scopo di coordinare l'attività del Ministero e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel settore della trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali e, in particolare:

a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie di competenza inerenti la trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali;

c) cura la preparazione degli incontri comunitari, con particolare riguardo alle deliberazioni del Consiglio dei ministri dell'agricoltura della Comunità economica europea in materia di trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali.

3. Con uno o più decreti del Ministro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 5.

1. Le competenze in materia di commissariati agli usi civici esercitate dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite al Ministero di grazia e giustizia, in attesa del riordino generale della materia degli usi civici.

Art. 6.

1. Il Governo, con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:

a) definire l'organizzazione degli uffici del Ministero, e distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra Ministero e regioni in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni;

b) riordinare o sopprimere gli organi consultivi;

c) riordinare o sopprimere gli enti vigilati dal Ministero prevedendo, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, anche la possibilità di trasferirne le funzioni alle regioni.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) l'organizzazione degli uffici del Ministero deve essere tale da garantire il coordinato svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2. In particolare deve essere assicurato lo stretto collegamento tra attività di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie ed attività di elaborazione delle politiche nazionali. Le funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e di protezione della denominazione di origine e di attestazione di specialità relative ai prodotti agroalimentari sono attribuite ad un apposito servizio nazionale. Al personale risultante in eccedenza, a seguito della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), della organizzazione dei nuovi uffici e del trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di mobilità. I ruoli del personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 4, sono ridotti in misura corrispondente alle unità occorrenti per il

trasferimento delle funzioni ivi indicate al Ministero;

b) i comitati e gli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono riordinati o soppressi in funzione della organizzazione del Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

c) al fine di orientare le strategie di intervento nel settore agroalimentare e forestale, gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, saranno riordinati in un unico ente per la ricerca agroalimentare e forestale, prevedendo la partecipazione delle regioni e delle province autonome agli organi di amministrazione secondo modalità determinate dal Ministro d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della presente legge;

d) al fine di garantire una maggiore finalizzazione dell'attività di ricerca allo sviluppo è istituita una Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui fanno parte il Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni sindacali e dei produttori.

3. I capitoli dello stato di previsione del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativi alle funzioni trasferite alle regioni ed alle province autonome, compresi quelli destinati ad essere ripartiti tra le medesime per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, sono corrispondentemente ridotti o soppressi. Alla individuazione dei capitoli interessati provvede, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Gli stanziamenti corrispondenti ai capitoli interessati di parte corrente confluiscono, come quota vincola-

ta, nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158. Gli oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono ridotti in modo corrispondente e la misura dei relativi stanziamenti è quella che risulta disponibile alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo.

4. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 12, i Ministeri interessati continuano a gestire gli stanziamenti iscritti nei capitoli dei rispettivi stati di previsione, riguardanti le funzioni di cui all'articolo 2, comma 4.

5. In sede di programmazione il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6:

a) qualifica gli obiettivi produttivi per comparto e parallelamente ripartisce le risorse finanziarie da destinare a tali obiettivi;

b) ripartisce tra le regioni e le province autonome i quantitativi produttivi per comparto e per prodotto e, con vincolo di destinazione, le relative risorse finanziarie.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dalla stessa, e disegni di legge ispirati ai principi di cui all'articolo 1, per la riforma:

- a) del Corpo forestale dello Stato;
- b) dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
- c) dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 7.

1. È istituito, presso il Ministero, un elenco di esperti in materia di politica agricola e forestale nazionale, comunitaria e internazionale, in cui possono essere iscritti dal Ministro dipendenti del Ministero e di altre pubbliche amministrazioni nonché estranei alla pubblica amministra-

zione forniti di comprovata esperienza in materia; da tale elenco sono scelti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero, con la qualifica di addetto agricolo, ai sensi e nei limiti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Si osservano i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in quanto applicabili.

2. Presso la rappresentanza permanente presso le Comunità europee è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto di organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Art. 8.

1. Ferme restando le funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato connesse alle materie di competenza del Ministero, il Ministro si avvale anche di un reparto operativo dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alle dipendenze funzionali del Ministero e che persegue i seguenti fini:

a) svolgere controlli straordinari nel settore dei reati in danno della Comunità economica europea, commessi da parte di soggetti che percepiscano contributi comunitari indebitamente;

b) concorrere all'attività di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agroalimentare, d'intesa con l'Ispettorato centrale repressione frodi;

c) concorrere all'esecuzione di controlli, sotto il profilo quantitativo e qualita-

tivo, sugli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.

Art. 9.

1. Sino alla emanazione di apposita legge di riforma per l'attuazione dei compiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'AIMA, nel rispetto dei criteri derivanti dalla normativa comunitaria, svolge i compiti ad essa attribuiti dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento a:

a) accertamenti istruttori, verifiche e certificazioni relativi alle attività di competenza, fatti salvi gli accertamenti mediante sopralluogo territoriale di competenza delle regioni e delle province autonome ed i controlli demandati dai regolamenti comunitari ad agenzie specializzate;

b) esecuzione delle forniture di prodotti agroalimentari ai Paesi in via di sviluppo e assimilati, nonché alle popolazioni indigenti e in stato di emergenza alimentare sia nazionali che extracomunitarie.

2. Al fine di garantire, anche nei confronti degli organi di controllo comunitari, la regolare tenuta della contabilità, il bilancio dell'AIMA è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3. Presso il Ministero opera un servizio ispettivo, nell'ambito del personale esistente, con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità degli interventi di mercato e della erogazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie a qualsiasi titolo disposte dall'AIMA, anche avvalendosi del reparto operativo dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 8, per l'effettuazione di accessi ed ispezioni presso le imprese.

Art. 10.

1. Sino all'emanazione di apposite leggi di riforma continuano ad applicarsi le norme in vigore concernenti il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. Con legge dello Stato sono definiti i principi fondamentali cui devono conformarsi le legislazioni regionali nel settore degli usi civici, dei demani comunali e delle terre collettive, tenendo anche conto della loro destinazione ambientale e fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

3. Il Ministro ed il Ministro dell'ambiente possono stipulare appositi accordi per la utilizzazione funzionale del Corpo forestale dello Stato da parte del Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro adotta il disciplinare per le eventuali convenzioni con le singole regioni per la utilizzazione funzionale in sede regionale del Corpo forestale dello Stato.

5. Restano ferme, per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa vigente e le relative competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di contributi ed agevolazioni comunque denominati, a favore delle imprese che operano nei settori di cui all'articolo 2.

6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, il personale comunque assegnato alle direzioni generali ed agli uffici del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonchè quello comunque assegnato alla Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgente le funzioni di cui all'articolo 2, continua ad esercitare le funzioni attribuite alla predetta data, conservando il trattamento economico inerente alla qualifica.

7. Il personale del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, in posizione di comando, presso altre Amministrazioni, può richiede-

re di essere inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro e, rispettivamente, con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è determinato il contingente di personale assegnato ai rispettivi Ministeri da trasferire per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, nonchè il corrispondente contingente di personale già appartenente al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste da porsi in mobilità.

9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, emanati ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è determinato il contingente di personale da trasferire alle regioni, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della presente legge.

Art. 11.

1. Sono trasferiti alle regioni i beni mobili ed immobili necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge.

2. Alla individuazione dei beni di cui al comma 1 provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica tra Stato e regioni nominata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è esente da oneri fiscali.

4. Le partecipazioni azionarie nelle società di forestazione controllate dalla Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) SpA in liquidazione, ente di promozione di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono trasferite al Ministero del tesoro, al quale è assegnato lo stanziamento di lire 29.300 milioni già impegnato a favore della FINAM SpA con deliberazione del Comitato di gestione della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno del 28 luglio 1992.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede a emanare le relative norme di attuazione.

Art. 12.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di

bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 13.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 272, e 2 ottobre 1993, n. 393.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— La legge n. 88/1988 reca «Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli».

— La legge n. 730/1985 reca «Disciplina dell'agriturismo».

— L'art. 2 della legge n. 400/1988 disciplina le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, al comma 2 sono individuati gli atti sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si trascrive il testo della lettera d):

«d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta».

— La legge n. 157/1992 reca «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. — 1. La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti della regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale, urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

2. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.».

La legge n. 963/1965 reca «Disciplina della pesca marittima».

— La legge n. 41/1982 reca «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

La legge n. 302/1989 reca «Disciplina del credito peschereccio di esercizio».

La legge n. 72/1992 reca «Fondo di solidarietà nazionale della pesca».

— Si trascrive l'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea:

«N.ri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
<i>Capitolo 1</i>	Animali vivi
<i>Capitolo 2</i>	Carni e frattaglie commestibili
<i>Capitolo 3</i>	Pesci, crostacei e molluschi
<i>Capitolo 4</i>	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
<i>Capitolo 5</i>	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
<i>Capitolo 6</i>	Piante vive e prodotti della floricultura
<i>Capitolo 7</i>	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
<i>Capitolo 8</i>	Frutta commestibile, scorze di agrumi e di meloni
<i>Capitolo 9</i>	Caffè, tè e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
<i>Capitolo 10</i>	Cereali
<i>Capitolo 11</i>	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
<i>Capitolo 12</i>	Semi e frutti oleosi, semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi

N.ri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
<i>Capitolo 13</i> ex 13.03	Pectina
<i>Capitolo 15</i>	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.05	Sevi della specie bovina, ovina e caprina, greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.03	Sterina solare; oleo-sterina; olio di strutto e oleo-margarina non emulsionata, non mescolati altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grasso e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
<i>Capitolo 16</i>	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei o di molloschi
<i>Capitolo 17</i>	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.01	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri melassi caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
<i>Capitolo 18</i>	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.01	
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
<i>Capitolo 20</i>	Preparazione di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
<i>Capitolo 22</i>	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.04	
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
<i>Capitolo 23</i>	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
<i>Capitolo 24</i>	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
24.01	
<i>Capitolo 45</i>	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
45.01	
<i>Capitolo 54</i>	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
54.01	
<i>Capitolo 57</i>	Canapa ("cannabis sativa") greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
57.01	

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge n. 488/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per la agevolazione delle attività produttive) è il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)-b) (omissis).

c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie.

— Il testo degli articoli 7, 9 e 10 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) è il seguente:

«Art. 7 (Infrastrutture). — 1. La realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale è attribuita alle amministrazioni competenti per materia, sulla base di programmi da approvare dal CIPE, tenuto conto dei finanziamenti ordinari di settore.

2. Nella determinazione dell'importo del fondo di sviluppo regionale si provvede a destinare una quota per la realizzazione di infrastrutture regionali o che, pur se interregionali, rientrano nella capacità economica di due o più regioni che si dichiarino disposte a realizzarle mediante la stipulazione di appositi accordi di programma.

3. Il finanziamento delle infrastrutture e dei progetti strategici di cui al comma 1 può concorrere con le risorse derivanti dai fondi strutturali della Comunità economica europea.

«Art 9 (Trasferimento delle opere della gestione separata e dei progetti speciali). — 1. Le attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o più commissari *ad acta* e riferisce ogni tre mesi al CIPE.

2. Il commissario *ad acta*, accertata la effettiva situazione delle opere, nonché i costi per completarle sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di approvazione, previa valutazione dell'utilità del completamento e delle priorità e compatibilità ambientali, provvede, per le opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori.

3. Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario *ad acta*. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto.

4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario *ad acta*, che stabilisce altresì, sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da attribuire per il completamento dell'opera, ivi compresi quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori già eseguiti. Il decreto del commissario *ad acta* determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data.

5. Le controversie tra l'amministrazione rappresentata dal commissario *ad acta* e il soggetto destinatario delle opere saranno decise da apposito collegio arbitrale composto di tre arbitri, il cui presidente è nominato dal presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna delle due parti.

«Art 10 (Gestione delle acque). — 1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e le opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonché per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, è autorizzato a costituire una o più società per azioni cui è affidata la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari.

2. Concorrono alla formazione del capitale sociale iniziale delle società per azioni di cui al comma 1 i conferimenti effettuati dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, secondo i valori attribuiti alle opere realizzate e conferibili ed alla quantificazione degli stanziamenti già destinati alla realizzazione di nuove opere. L'attribuzione dei valori e l'ammontare delle somme stanziare vengono determinati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. All'aumento del capitale sociale iniziale, definito con le modalità di cui al comma 2, possono concorrere gli enti locali ed acquedottistici mediante conferimenti finanziari, apporti immobiliari e conferimento dell'intera azienda, previa valutazione certificata.

4. Successivi aumenti di capitale, destinati allo sviluppo delle attività gestionali e realizzative di nuovi impianti, saranno effettuati mediante collocazione di azioni sul mercato, riservando agli utenti condizioni privilegiate per la sottoscrizione.

5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle opere già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché

delle opere comprese nei piani annuali di attuazione. Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e di coordinamento, nonché a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore all'approvazione del CIPE.

6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il successivo affidamento della gestione e manutenzione dei relativi impianti ai consorzi di bonifica».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo.

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infra-regionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali.

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo e delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

— Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

La legge n. 752/1986 reca «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».

La legge n. 201/1991 reca «Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752».

Note all'art. 6:

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo dell'art. 35:

«Art. 35 (*Procedimento per l'attuazione della mobilità*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalità di cui all'art. 10, sono disciplinati:

- a) i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 33;
- c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità ed i nuovi accessi;
- d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'art. 10.

2. In ogni caso dovrà essere osservato il seguente ordine di priorità:

- a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;
- b) trasferimento a domanda a posto vacante, anche di personale in posizione di comando e di fuori ruolo, dando priorità al personale in esubero;
- c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;
- d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.

3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che presentano carattere di specialità sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati anche i criteri e le modalità per la mobilità del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi sanitari centrali e periferici del Ministero della sanità. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionale si terrà conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe.

4. Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilità.

6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilità volontaria e d'ufficio avvengono sulla base delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, 10 maggio 1991, n. 191, e 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilità è disciplinato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.

7. Per il personale del comparto scuola si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo emanato a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo al medesimo personale».

— Per la legge n. 400/1988, art. 17, si veda in nota all'art. 2.

— Il R.D. n. 489/1941 reca «Riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

— La legge n. 910/1966 reca «Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970».

— Il D.P.R. n. 1318/1967 reca «Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria».

— La legge n. 306/1973 reca «Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1978 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 8 (*Partecipazione al gettito di imposte erariali*). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

- a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;
- c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;
- d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;
- e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sul gas resi liquidi con la compressione;
- f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito, nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* di ciascuna regione».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) è il seguente:

«Art. 2. — 1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 salvo quanto disposto dal comma 3 per il Fondo nazionale trasporti e per il Fondo sanitario nazionale.

2. Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire nel fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo quanto previsto nel presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

3. Al fine di valutare l'opportunità, per le regioni a statuto ordinario, di procedere all'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale è istituita, nell'ambito della Conferenza, una commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonché da quattro presidenti delle regioni, con compiti di istruttoria e di verifica, tra l'altro, dello stato di attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151».

Note all'art. 7:

— Il testo degli articoli 32, 110 e 168 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è il seguente:

«Art. 32 (Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici all'estero). — I posti di organico degli uffici all'estero di cui al precedente articolo sono istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, della carriera direttiva amministrativa, della carriera del personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie. Possono essere altresì istituiti posti per il personale di cui agli articoli 139 e 168.

L'istituzione e la soppressione dei posti di organico per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di I categoria sono disposte, in relazione alle esigenze di servizio, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, informazione e stampa, nonché funzioni consolari nelle cancellerie consolari presso missioni diplomatiche.

Il regolamento stabilisce le modalità per l'assegnazione di posti, in uffici fuori dell'area di specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati per aree geografiche che vi siano destinati con compiti inerenti alla specializzazione nonché per la ripartizione dei posti organici per il personale della carriera di cancelleria e della carriera esecutiva in relazione alla specializzazione posseduta».

«Art. 110 (Avvicendamenti). — I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi detratte le interruzioni nel servizio fra sede e sede.

I funzionari predetti non possono essere trasferiti da una ad altra sede all'estero oppure richiamati al Ministero prima che siano trascorsi due anni dalla data in cui hanno assunto le funzioni o tre anni nel caso che siano titolari di consolato generale, salvo soppressione del posto di organico.

I funzionari medesimi in servizio all'estero devono essere trasferiti entro sei mesi dal compimento di un quadriennio nello stesso luogo.

Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il periodo di servizio al Ministero per i funzionari diplomatici non può essere inferiore a due anni ne superiore a quattro.

Per esigenze di servizio o altre gravi ragioni, il Ministro può disporre deroghe alle suddette disposizioni, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica e i funzionari di cui al primo e al secondo comma dell'art. 16, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari, il consiglio di amministrazione».

«Art. 168 (Esperti). — L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.

L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in

loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro del tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro degli affari esteri può chiedere che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.

Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea».

Note all'art. 9:

— La legge n. 610 1982 reca «Riordinamento dell'AIMA».

La legge n. 216 1974 reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 95 1974, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari».

Il D.P.R. n. 136 1975 reca «Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge n. 216 1974, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 199 del D.P.R. n. 3 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), è il seguente:

«Art. 199 (Modalità). — L'amministrazione che, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla carriera direttiva di altra amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in tali servizi, può avanzare motivata richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sentiti l'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione richiedente.

Analoga richiesta può essere avanzata dalle amministrazioni che, in relazione alla situazione di organico ed alle esigenze di servizio, ritengono di poter utilizzare contingenti di impiegati di altre amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle direttive, tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti ruoli aggiunti.

Il Presidente del Consiglio, sentita l'amministrazione cui appartengono i contingenti richiesti e previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio decreto.

Alle conseguenti variazioni di organico si provvede con regolamento di esecuzione.

L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati di carriere diverse da quelle direttive dall'una all'altra amministrazione spetta altresì al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti, sono trasferiti ad altra amministrazione sono inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica».

— Per il D.Lgs. n. 29 1993, art. 35, comma 4, si veda note all'art. 6,

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 64 1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

«Art. 6 (Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno). —
1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni — anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo e di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) la Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la Società finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;

c) la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;

d) la Società ITALTRADE ha per oggetto attività di commercializzazione;

e) il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;

f) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;

g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

i) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche ed artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri

e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso l'acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;

m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

n) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

o) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire l'occupazione giovanile;

q) promuovere la costituzione di un'apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'agenzia di cui al precedente art. 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi».

Note all'art. 13:

— I DD.LL. n. 272 1993 e n. 393 1993, recanti: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali», non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993 e nella presente *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 61).

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica:

Disegni di legge presentati dai senatori BORRONI ed altri il 1° luglio 1992 (n. 408); COPPI il 21 dicembre 1992 (n. 867); COVELLO ed altri il 3 marzo 1993 (n. 1028); dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (FONTANA) il 19 marzo 1993 (n. 1088); dai sen. GIBERTONI e OTTAVIANI il 26 maggio 1993 (n. 1261).

Assegnati alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminati dalla 9ª commissione il 30, 31 marzo 1993; 1º, 20, 21 aprile 1993; 12, 18, 19, 20, 26 maggio 1993; 8 giugno 1993 (atti numeri 408, 867, 1028, 1088); 9 giugno 1993 (unitamente all'atto 1261), 10, 15, 16, 22, 23, 24, 30 giugno 1993; 1º, 6 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 7 luglio 1993 (atto n. 408 A - relatore sen. CIMINO).

Esaminati in aula il 20 luglio 1993 e approvati, in un testo unificato, il 21 luglio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2967):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 27 luglio 1993 con pareri delle commissioni I, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII e speciale politiche comunitarie.

Esaminato dalla XIII commissione il 28, 29 luglio 1993; 2 e 3 agosto 1993.

Esaminato in aula il 28 ottobre 1993; 3, 5, 8, 11 novembre 1993 e approvato il 24 novembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 408 - 867 - 1028 - 1088 - 1261 B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 9ª commissione e approvato il 1º dicembre 1993.
93G0572

LEGGE 4 dicembre 1993, n. 492.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1993, N. 396

All'articolo 1, al comma 3, il terzo periodo è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: «da stabilirsi» sono sostituite dalle seguenti: «stabilite»;

al comma 4, dopo la parola: «interventi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale.».

All'articolo 4:

al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: «la progettazione esecutiva» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale.»; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria.»; e al secondo periodo le parole: «di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «della loro avvenuta approvazione»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*«1-bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con *handicap* in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non assistibili a domicilio, nè nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riservata, sulla disponibilità complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni possono contrarre nell'esecuzione del programma pluriennale di interventi di cui al medesimo articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988, la percentuale del 3,96 per cento prevista dal programma nazionale approvato dal CIPE con deliberazione del 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990. Le nuove strutture edilizie realizzate con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 debbono rispettare le norme previste*

dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1990»;

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le regioni programmano gli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento del programma previsto dall'articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte le opere che garantiscano una concreta, immediata cantierabilità ed una rapida conclusione dei lavori, anche per lotti funzionali».

All'articolo 5, al comma 2, dopo le parole: «5 giugno 1990, n. 135,» sono inserite le seguenti: «nonchè per tutti quelli di edilizia ospedaliera,».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993.

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 50

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3194).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro della sanità (GARAVAGLIA) il 5 ottobre 1993.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 6 ottobre 1993, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, VIII e XI

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 ottobre 1993

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 novembre 1993.

Esaminato dalla XII commissione il 13 e il 19 ottobre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 25 novembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1678)

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 26 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e per le questioni regionali

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 novembre 1993

Esaminato dalla 12ª commissione il 1º dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 2 dicembre 1993.

93G0573

LEGGE 4 dicembre 1993, n. 493.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 101, 7 giugno 1993, n. 180, e 6 agosto 1993, n. 280.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista»;

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato sono revocati, qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato la impossibilità alla esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente per materia. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, a

comuni, province e comunità montane, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate»;

al comma 4, capoverso 1, le parole: «30 settembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data».

All'articolo 2:

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi»;

al comma 4, dopo le parole: «sostenere per l'esproprio» sono inserite le seguenti: «nonchè per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria»;

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «, sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo di destinazione»; al medesimo terzo periodo le parole: «e privato» sono soppresse; e, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «I componenti del comitato tecnico di cui al precedente periodo sono individuati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel quale è fissato anche il relativo rimborso spese»;

al comma 7, capoverso, le parole: «proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «propria disposizione»;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Sono trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968. Sono altresì trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali attinenti l'istruttoria delle pratiche relative a contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette

zone della Valle del Belice, sulla base di norme antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120».

All'articolo 3:

al comma 1, la cifra: «2,50» è sostituita dalla seguente: «3».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie). - 1. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente articolo ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni.

2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, redige e trasmette alla commissione edilizia comunale la relazione per il parere di competenza. Il termine di cui al presente comma può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato un'integrazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione. Tale termine decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

4. La commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di propria competenza. Decorso il termine di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente ad emanare il provvedimento.

6. Il provvedimento conclusivo è adottato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4. Di esso è data immediata notizia all'interessato.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o in plico raccomandato con avviso di ricevimento, può richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Decorso altresì inutilmente il termine intimato di cui al comma 7, il responsabile del procedimento e il soggetto competente alla

adozione del provvedimento rispondono per i danni arrecati per il loro comportamento inadempiente e l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di accoglimento dell'istanza, nomina entro i trenta giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine perentorio di sessanta giorni, nel rispetto dei piani urbanistici, delle norme e dei regolamenti, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto amministrativo abilitativo alla edificazione. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

9. Il commissario di cui al comma 8 esercita i poteri di accesso sui luoghi e presso gli uffici dell'amministrazione, con i medesimi poteri attribuiti al responsabile del procedimento ed al sindaco.

10. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali. In caso di inadempienza protratta per oltre sessanta giorni, il certificato può essere sostituito, in via provvisoria, da una dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità da un professionista abilitato».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purchè funzionalmente idonea».

L'articolo 6 è soppresso.

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 7, sono aggiunte, in fine, le parole: «, al fine di accertare la fattibilità di tali interventi nelle aree»;

al comma 1, capoverso 8, le parole: «della delibera regionale di localizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori»;

al comma 3, le parole: «sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Pareri regionali su progetti di opere pubbliche). - 1. La regione e tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario *ad acta* con il compito di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 4, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «e gli elenchi dei soggetti attuatori».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Nuovi contributi in materia edilizia). - 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari».

All'articolo 10:

al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «novanta miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «centosettanta miliardi»;

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

“2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre

1983, n. 637, al netto delle somme globalmente occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri relativi a programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla regione stessa; di quelle occorrenti per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513; di quelle occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato ai sensi dei commi 6 e 11 dell'articolo 6 della presente legge, sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE o dal CER, ai sensi della presente legge, nell'ambito della disponibilità residua delle singole annualità dei limiti di impegno complessivi. Le somme disponibili ai sensi del presente comma sono destinate, prioritariamente e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo 16 della presente legge. Tale quota è utilizzata dalle regioni, fatta salva la somma di lire 288 miliardi utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza o specificità individuati sulla base di accordi di programma proposti dal medesimo Ministero dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I fondi di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, sono erogati qualunque sia la destinazione originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa a disposizione. La messa a disposizione e l'erogazione alle regioni dei fondi come sopra determinati sono effettuate secondo le procedure in vigore».

All'articolo 11:

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

All'articolo 12:

al comma 1, capoverso, le parole: «assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori.» sono sostituite dalle seguenti: «fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6-bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142”»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati”»;

al comma 8, dopo le parole: «le somme» sono inserite le seguenti: «di parte corrente»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Le somme trasferite nell'anno 1991 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994.

8-ter. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive degli oneri relativi alla corresponsione al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale della indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni in base alla normativa generale vigente in materia per i dipendenti dello Stato, nonché del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario, da autorizzare con le procedure previste dalle norme generali vigenti in materia.

8-quater. Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

8-quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese».

All'articolo 13:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «commissario ad acta» sono inserite le seguenti: «, che esercita i poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria.»; al secondo periodo, le parole: «convoca, di regola,» sono sostituite dalle seguenti: «può convocare»; e il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori».

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del

presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «anche in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione»;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «entro il 28 febbraio 1994»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, sono autorizzate l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona, nonchè l'erogazione dei relativi contributi già in essere nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire».

Al titolo, le parole: «a sostegno dell'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «ed il sostegno dell'occupazione».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 dicembre 1993.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3196).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dai Ministri del bilancio (SPAVENTA), del lavoro (GIUGNI) e dei lavori pubblici (MERLONI) il 5 ottobre 1993

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 6 ottobre 1993, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, IX, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 ottobre 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 novembre 1993

Esaminato dalla VIII commissione il 13, il 20, il 26, il 27 e il 28 ottobre 1993

Esaminato in aula e approvato il 30 novembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1690)

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 1º dicembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1º dicembre 1993.

Esaminato dalla 5ª commissione il 1º dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 2 dicembre 1993.

93G0575

LEGGE 4 dicembre 1993, n. 494.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 giugno 1993, n. 181, e 6 agosto 1993, n. 282.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 400

All'articolo 1, sono premessi i seguenti:

«Art. 01. - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati.

Art. 02. - 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

“Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata”.

2. Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione è inserito il seguente:

“Art. 45-bis. - (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione). - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi

determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione"

Art. 03. - 1. I canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;

3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;

4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui all'articolo 29 del codice della navigazione;

b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);

c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:

1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B; lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;

2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);

d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonchè la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;

e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonchè nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione;

h) riduzione fino alla metà della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonchè di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazio-

ne e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui al comma 1. lettera a). numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità competente.

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa.

Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 5, al comma 1, le parole: «e 1992» sono sostituite dalle seguenti: «, 1992 e 1993».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 03 e dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è

comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

LAVORI PREPARATORI**Camera dei deputati (atto n. 3198):**

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro della marina mercantile (COSTA) il 5 ottobre 1993

Assegnato alle commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive), in sede referente, il 6 ottobre 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII e per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 ottobre 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 novembre 1993.

Esaminato dalle commissioni riunite IX e X il 14 e il 20 ottobre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 25 novembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1679):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 26 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 novembre 1993.

Esaminato dalla 8ª commissione il 1º dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 2 dicembre 1993.

93G0574

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 495.

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al referendum popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Trasferimento di funzioni
in materia di turismo e di spettacolo*

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'Amministrazione centrale dal presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative in materia di spettacolo:

a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;

b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in night club;

c) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per

le attività di prosa, lirica, concertistica, di danza, corali, festival e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere e interesse locale o regionale.

4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al predetto comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 1995 dei necessari mezzi finanziari.

6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso delle medesime, alle regioni, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione del fondo nazionale per lo sviluppo turistico avente il fine di raccogliere risorse pubbliche e private destinate all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana. Il fondo è gestito attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 2.

*Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in materia di turismo, spettacolo e sport*

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, da esercitarsi attraverso la istituzione di due appositi dipartimenti:

a) cura delle relazioni internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo per la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni operanti a livello europeo e partecipazione alla realizzazione di accordi internazionali;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle

istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;

g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

h) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del fondo unico per lo spettacolo;

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, nonché quelle stafali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze, dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

Art. 3.

Organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'articolo 2.

2. In attesa della costituzione del Ministero delle attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e sentito il consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato e integrato; la revisione in lingua originale del film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è esercitata, su delega del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale secondo le previsioni di cui all'articolo 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicare la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici;

d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i principi di cui alla lettera b); l'ENIT può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni, di altre strutture nazionali e straniere mediante convenzioni.

Art. 4.

Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite e a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da

emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione.

Art. 5.

Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 6, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e collocato nei ruoli aggiunti dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto all'articolo 3, comma 2-bis; del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, anche accessorio, acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1993.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, si provvede, a decorrere dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data di abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 6.

Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, che abbiano carattere o interesse regionale o locale, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

Art. 7.

Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento della disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle discipline vigenti nei Paesi comunitari.

Art. 8.

Condono previdenziale per le attività dello spettacolo

1. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 31 dicembre 1993.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli CONSO

93G0576

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496.

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al referendum popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), cui sono attribuite le competenze riguardanti le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, ivi comprese quelle in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177.

2. L'ANPA svolge attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente nonché, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente.

3. Restano ferme le competenze spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene e sanità pubblica.

4. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. Sono organi dell'ANPA:

- a) il comitato amministrativo;
- b) il comitato scientifico;
- c) il direttore dell'Agenzia, che ne ha la legale rappresentanza;
- d) il collegio dei revisori.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, **previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese la determinazione della dotazione organica e la tabella di equiparazione fra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'Agenzia stessa.**

Art. 2.

Personale dell'ANPA

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA.

2. Alla copertura dell'organico si provvede nell'ordine:

- a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi del comma 1;
- b) mediante le procedure di mobilità e concorsuali di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- c) mediante l'inquadramento a domanda, d'intesa con le amministrazioni vigilanti e di appartenenza, di un numero massimo di duecento unità di personale

dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, nonché dell'ENEA, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del comma 2, è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento alla data dell'inquadramento. Il relativo onere è a carico degli enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e di intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il personale dell'ANPA e delle strutture tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nell'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto, può accedere agli impianti e alle sedi di attività, nonché richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari.

Art. 3.

Organizzazione territoriale dei servizi di controllo ambientale

1. Le regioni provvedono con proprie leggi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

a) all'istituzione di strutture tecniche, operanti di norma su base provinciale, attribuendo ad esse compiti, dotazioni tecniche, personale e risorse finanziarie nell'ambito della complessiva riorganizzazione dei servizi regionali;

b) all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), svolgono anche attività di consulenza e di supporto tecnico dell'ANPA, tramite apposite convenzioni.

3. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di controllo ambientale ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma e fatto salvo l'esercizio della potestà legislativa regionale di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo i criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

Art. 4.

Disciplina provvisoria dei controlli ambientali

1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, per consentire l'avvio dell'organizzazione e dell'attività dell'ANPA, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, fino al 31 dicembre 1994, di un contingente di personale di non oltre cinquanta unità, in servizio presso la ENEA-DISP o altre amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data.

2. Il Ministro dell'ambiente nomina un responsabile dell'Agenzia.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle sue competenze, oltre alle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni annui a decorrere dal 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-95 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

93G0577

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 497.

Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il cittadino, cui compete il regime di partecipazione alla spesa previsto per gli appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai limiti fissati dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, può optare, volta per volta, per l'assistenza farmaceutica secondo il regime previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

2. Per i soggetti esenti per motivi di reddito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, il tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, determinato in numero 16 ricette annue, può essere elevato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno 1993 fino ad un massimo di ulteriori 8 ricette, per far fronte a necessità terapeutiche, accertate dal medico di medicina generale, che richiedano l'uso di specialità medicinali diverse da quelle per le quali non è dovuta alcuna partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e da quelle correlate alle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a norma delle vigenti disposizioni. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente comma adottando procedure semplificate. Restano salve le competenze e le attribuzioni in materia delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il tetto di spesa di cui al comma 2 opera mediante il rilascio da parte dell'unità sanitaria locale agli aventi diritto di contrassegni autoadesivi in numero corrispondente a quello delle ricette concesse in esenzione. I contrassegni hanno validità annuale e non possono essere utilizzati oltre la scadenza del periodo di validità. I contrassegni hanno carattere strettamente personale e debbono essere utilizzati esclusivamente dal titolare.

4. È attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio pro-capite, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCHEM).

5. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i prezzi delle specialità medicinali classificate come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotti delle seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle lire 100 superiori specialità medicinali con prezzo superiore a lire 15.000 fino a lire 50.000: 2,5 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.

6. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni fino all'importo di lire 100.000, destinate ai soggetti compresi nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.».

9. Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica o sottoposti ad interventi di trapianti di organo, il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di riconosciuta validità scientifica, in somministrazione continua, può essere elevato fino a coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi.

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, che consente, per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, la prescrizione di un numero massimo di sei pezzi per ricetta del Servizio sanitario nazionale, si applica anche ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

Art. 3.

1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per la

formazione specifica in medicina generale, sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e per fare fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio è pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità già accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Art. 4.

1. Entro il 1° ottobre 1994 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unità sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 4-bis, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. Ogni variazione degli uffici o dei responsabili è comunicata entro quindici giorni al Ministero della sanità a cura delle regioni e delle province autonome.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine alla eventuale attuazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente.».

Art. 5.

1. Con decreto del Ministro della sanità possono essere attribuite al centro nazionale di riferimento di cui all'articolo 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, anche funzioni di coordinamento operativo nazionale delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti. Con il medesimo decreto sono riordinati la composizione ed i compiti della consulta tecnica permanente di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

93G0578

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 498.

Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di parcheggi e di trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Parcheggi

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, sempreché i comuni provvedano entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale alla assegnazione in diritto di superficie delle aree di cui all'articolo 9, comma 4. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma.»

3. Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane di cui al comma 1 del presente articolo e le assegnazioni dovranno avvenire entro i centoventi giorni successivi.

4. All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione o cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti

attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie».

5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

6. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli».

7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso, per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.

8. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la concessione è soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione comunale.

9. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2.

Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei programmi urbani parcheggi

1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano provveduto ad approvare la seconda annualità del programma urbano parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la seconda e terza annualità di cui all'articolo 6 della medesima legge, devono provvedere nel termine di novanta giorni.

2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche a parziale modifica di eventuali trasferimenti previsti dalle disposizioni legislative, provvede a revocare le somme assegnate a regioni e comuni, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di specifici programmi.

3. Le risultanti disponibilità, per effetto della revoca di cui al comma 2, sono riassegnate con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, alle regioni ed ai comuni che abbiano completato i programmi relativi, rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122. La ripartizione sarà effettuata tenendo conto, per ciascun ente interessato, dei seguenti parametri: popolazione residente, rete stradale, immatricolazione autoveicoli, superficie territoriale, densità macchine.

Art. 3.

Trasporti rapidi di massa

1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 al fine di garantire, in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporto in attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e sottoscrive i conseguenti accordi di programma con le regioni interessate.

3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1, sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.

4. Alla commissione costituita, con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989, per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono altresì attribuite le funzioni previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. La commissione è integrata con due componenti designati dal Ministro delegato per i problemi delle aree urbane. Conseguentemente, è soppressa la commissione di cui al citato articolo 6 della legge n. 211 del 1992.

Art. 4.

Trasporti pubblici locali

1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi compresi i residui degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a 450 miliardi di lire, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino al 95% della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla

sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993.

Art. 5.

Interporti

1. È abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed è soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

2. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con procedure uniformi a quelle adottate per gli interporti di cui all'articolo 9 della medesima legge.

3. Il Ministro dei trasporti definisce, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, i tempi e le modalità per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi. La domanda dovrà essere corredata dal progetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura, nonché dallo studio di impatto ambientale.

4. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, tra l'altro, all'atto della domanda:

a) rispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;

c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al concorso dello Stato, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo, una spesa per investimenti complessiva per la quale il concorso dello Stato non superi il 60% dell'importo;

e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

5. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del presente articolo ed in particolare quelle contenute ai commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 3, al comma 2 dell'articolo 5 ed alla lettera f), comma 3, dell'articolo 5.

6. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, possono essere applicate, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 240 del 1990, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6.

Modifica delle procedure per la erogazione di contributi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali

1. Il comma 3, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208, è sostituito dal seguente:

«3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma è trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando la priorità di intervento. La mancanza di ogni pronunzia da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto che, unitamente al programma ed alla relativa connessa documentazione, è trasmesso, entro dieci giorni dalla sua formazione, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale provvede, in via sostitutiva, alla determinazione delle priorità a livello regionale sulla base delle risultanze del piano economico-finanziario predetto, con particolare riferimento all'analisi costi-benefici».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

COSTA, *Ministro dei trasporti*

SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*

Visto, il Guardasigilli CONSO

93G0579

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 3 novembre 1993.

Dichiarazione del cessato stato di necessità al rimpatrio in alcune zone della Croazia dei cittadini italiani colà residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia;

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dalla rappresentanza diplomatica italiana in Zagabria, possono ritenersi cessate — limitatamente ad alcune parti del territorio della Repubblica di Croazia — le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia;

Ritenuto che tale cessazione va dichiarata anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È dichiarato cessato lo stato di necessità al rimpatrio dal territorio corrispondente alle contee istriane (capoluogo Pisino) e litoraneo-montana (capoluogo Fiume) della attuale Repubblica di Croazia, con decorrenza dalla data del 4 agosto 1993.

Lo stato di necessità al rimpatrio rimane invece in vigore per le altre regioni della summenzionata Repubblica di Croazia.

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A6831

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 novembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa C.C.M. - Conduzione mezzi meccanici a r.l.», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 16 ottobre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa C.C.M. - Conduzione mezzi

meccanici a r.l.», con sede in Venezia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa C.C.M. - Conduzione mezzi meccanici a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio dott. Carlo Vianini in data 19 luglio 1988, repertorio n. 38550, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Daniele Bettin, via Urbino n. 19, Padova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A6804

DECRETO 25 novembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa ortofrutticoltori polesani - C.O.P.» a r.l., in Stienta, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 settembre 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa ortofrutticoltori polesani - C.O.P.», con sede in Stienta (Rovigo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa ortofrutticoltori polesani - C.O.P.», con sede in Stienta (Rovigo), costituita per rogito notaio avv. Gian Camillo Del Mercato in data 3 febbraio 1962, repertorio n. 10846, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Fedel rag. Giorgio, residente a Treviso, via Monte Nero, 12;

Galvanini rag. Franco, residente a Verona, via A. Rosmini, 7/B;

D'Isanto dott. Andrea, residente a Milano, via Stampa, 14.

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A6805

DECRETO 25 novembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola servizi e approvvigionamenti Riviera del Brenta - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Prozzolo Camponogara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 ottobre 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola servizi e approvvigio-

namenti Riviera del Brenta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prozzolo Camponogara (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola servizi e approvvigionamenti Riviera del Brenta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prozzolo Camponogara (Venezia), costituita per rogito notaio Bruno Marelli in data 24 novembre 1981, repertorio n. 47803, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Virgilio Cumiglio, residente a Treviso, via Virgilio, 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A6806

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 23 novembre 1993.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie della Società italiana per condotte d'acqua S.p.a. (Deliberazione n. 7535).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a

seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob:

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Considerato che attualmente, secondo la definizione di flottante fornita dalla suddetta delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993, la percentuale di flottante delle azioni ordinarie della Società italiana per condotte d'acqua S.p.a. risulta pari all'8,83% e perciò inferiore al 10%;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla Società italiana per condotte d'acqua S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie della Società italiana per condotte d'acqua S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura dell'8%.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 23 novembre 1993

Il presidente: BERLANDA

93A6794

DELIBERAZIONE 23 novembre 1993.

Modificazioni al regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare, adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991. (Deliberazione n. 7541).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al predetto regolamento n. 5387/1991;

Vista la nota del 16 novembre 1993 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo delle predette modificazioni trasmesso dalla Consob alla Banca d'Italia stessa con lettera n. BOR/RM/93008909 del 28 ottobre 1993;

Delibera:

1. L'art. 10, comma 2, del regolamento n. 5387/1991 è sostituito dal seguente:

«2. Le società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 1/1991, si avvalgono dei promotori finanziari anche al fine della promozione o del collocamento, fuori della propria sede sociale e delle proprie sedi secondarie autorizzate ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 3, della legge n. 216/1974, dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 15 del regolamento adottato ai sensi del combinato disposto dello stesso art. 18-ter, comma 3, della legge n. 216/1974, e dell'art. 2, commi 2 e 8, della legge n. 1/1991. Le aziende e gli istituti di credito autorizzati all'esercizio della medesima attività si avvalgono dei promotori finanziari anche al fine della promozione o del collocamento, fuori delle proprie sedi e dipendenze, dei servizi di intermediazione mobiliare di altri intermediari autorizzati. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d).».

2. Il comma 5 dell'art. 10 del regolamento n. 5387/1991 è sostituito dal seguente:

«5. Gli intermediari autorizzati trasmettono alle competenti commissioni regionali, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con i quali hanno cessato il rapporto di dipendenza, agenzia o mandato nel corso del mese precedente. Gli intermediari autorizzati trasmettono altresì alla Consob, entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo riferimento all'anno solare precedente, l'aggiornamento dell'elenco dei promotori di cui si avvalgono.».

3. All'art. 10 del regolamento n. 5387/1991 sono aggiunti i seguenti commi:

«7. Qualora la promozione o il collocamento di servizi di intermediazione mobiliare avvenga presso le dipendenze o le sedi di aziende ed istituti di credito, gli intermediari autorizzati si fanno trasmettere dall'azienda o istituto di credito che procede alla promozione o al collocamento, per ogni contratto sottoscritto dal cliente, un'apposita dichiarazione firmata dallo stesso cliente in cui si attesta che gli è stato consegnato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 1/1991.

8. La dichiarazione di cui al comma 7 è conservata dall'intermediario autorizzato unitamente al contratto sino a decorrenza di un quinquennio dalla cessazione del rapporto. Da detto termine si applica il disposto dell'art. 54, comma 3.».

4. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 23 novembre 1993

Il presidente: BERLANDA

93A6795

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 492 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 17), recante: «Disposizioni in materia di edilizia sanitaria».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990 (a), per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135 (b). In ogni caso le concessionarie sono tenute alla progettazione esecutiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze regionali, di cui all'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (b), alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse sono dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle convenzioni.

2. La prosecuzione del programma di cui al comma 1 è affidata direttamente alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento già approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 (a) e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonché delle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le regioni apportano gli aggiornamenti utili al pieno conseguimento degli obiettivi in esso indicati.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità provvede a trasmettere alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti

esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (c), al fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste, previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dello stato di attuazione degli interventi già iniziati a qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque essere completati, nonché della effettiva entità dei relativi oneri di realizzo. Nella stessa sede si procederà anche ad una valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare sulla base di programmi già presentati da parte delle regioni.

(a) La delibera CIPE 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, approva il programma nazionale straordinario di investimenti nella sanità per il triennio 1989-1991.

(b) La legge n. 135/1990 reca: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS». Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), e dell'art. 3 di detta legge:

«Art. 1 (*Piano di interventi contro l'AIDS*), comma 1, lettera b). -- 1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS:

a) (*omissis*);

b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, con priorità per le opere di ristrutturazione e con graduale realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le indicazioni che periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle conseguenti esigenze assistenziali».

«Art. 3 (*Conferenze regionali*). -- 1. Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della sanità promuove, d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

2. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo convocata.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, quarto e quinto dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

4. In assenza di unanimità e su motivata richiesta del Ministro della sanità, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3.

5. Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, nonché i vincoli di inedificabilità e le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale».

La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 37 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 febbraio 1991, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 4, nella parte in cui non prevede che le regioni e le province autonome interessate sono preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti.

(c) Per il testo dell'intero art. 20 della legge n. 67, 1988 si veda la nota (c) all'art. 3.

Art. 2.

1. Le conferenze regionali previste dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (a), sono promosse dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano valide le conferenze regionali promosse dal Ministero della sanità e svoltesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In assenza di unanimità delle conferenze regionali, il Ministro della sanità si riserva di richiedere al Consiglio dei Ministri l'applicazione del disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (a), nel caso di interventi ritenuti insopprimibili.

(a) Per il testo dell'art. 3 della legge n. 135, 1990 si veda la nota (b) all'art. 1.

Art. 3.

1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 3, il CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva il programma degli interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento.

2. Alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, nell'ambito della cifra di miliardi 2.100 stanziati a tale fine.

3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 2 sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (a).

4. I competenti organi regionali accertano che la progettazione esecutiva degli interventi, ivi compresi quelli delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, di cui all'articolo 1, comma 3, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera ed accertano altresì la loro conformità con il programma approvato.

5. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (a).

6. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni (b), non si applica agli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (c), e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135 (a).

(a) La legge n. 135 1990 reca: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS». Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 1 [per il comma 1, lettera b) del medesimo art. 1 si veda la nota (b) all'art. 1] e dell'art. 2 di detta legge, come modificato dal presente articolo:

«Art. 1 (Piano di interventi contro l'AIDS), comma 5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b), si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della Sanità. Alla relativa gestione si provvede con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.L. 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109. All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in relazione alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

«Art. 2 (Interventi in materia di costruzioni e ristrutturazioni). — 1. In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi in materia di strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla base del fabbisogno di posti letto per l'anno 1992 indicato nel piano triennale della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS in relazione all'andamento epidemiologico stimato di tale patologia, all'attuazione degli interventi necessari si provvede con le modalità di cui al presente articolo.

2. In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, le regioni e le province autonome determinano e comunicano al Ministro della Sanità, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide sulla materia il Ministro della sanità, sentita in via di urgenza la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.

3. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi, suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare. Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra società con idonea qualificazione uno o più soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma. La deliberazione del CIPE è resa esecutiva con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità. La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con il soggetto o i soggetti incaricati concessionari è stipulata dal Ministro della sanità, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

4. Il concessionario o i concessionari, anche mediante affidamento di incarichi professionali, provvedono: al compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni; alla redazione dei progetti; all'assistenza ed istruttoria relativa agli appalti; alla direzione dei lavori, alla contabilità e all'assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i concessionari rispondono, altresì, mediante la previsione di penalità contrattuali, di eventuali carenze progettuali, nonché del rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire.

5. (Abrogato).

6. Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, tra imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza e comunque inferiori a 20 miliardi o nell'eventualità di opere da realizzare in sedi con lavori già in corso, si provvede utilizzando le più adeguate modalità previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche. I contratti di appalto devono globalmente riguardare il complesso delle opere e forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi, nonché gli impianti e le attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica per immagini ad elevata tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei centri ospedalieri di più alta qualificazione.

7. (Abrogato).

(b) Il testo dell'art. 1 della legge n. 717/1949 (Norme per l'arte negli edifici pubblici), come modificato dagli articoli 1 e 2 della legge 3 marzo 1960, n. 237, è il seguente:

«Art. 1. — *Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto.*

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 50 milioni.

I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.

Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni».

(c) Il testo dell'art. 20 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), come modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 20. — 1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione [a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto qui pubblicato è soppresso il nucleo di valutazione istituito presso il Ministero della sanità, n.d.r.] costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispose il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2 il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione.

5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'art. 4, del comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di

fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a trentotto anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988».

Art. 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a), è inserito il seguente:

«5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (b), sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (b), presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.».

1-bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (c), non assistibili a domicilio, né nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e),

della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a), è riservata, sulla disponibilità complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni possono contrarre nell'esecuzione del programma pluriennale di interventi di cui al medesimo articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 (a), la percentuale del 3,96 per cento prevista dal programma nazionale approvato dal CIPE con deliberazione del 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990 (d). Le nuove strutture edilizie realizzate con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 (a) debbono rispettare le norme previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 (e), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a), è soppresso e, pertanto, le rispettive competenze sono trasferite alle regioni. Il Nucleo di valutazione, istituito presso il Ministero della sanità ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a), è soppresso.

2-bis. Le regioni programmano gli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento del programma previsto dall'articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 (a) che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte le opere che garantiscano una concreta, immediata cantierabilità ed una rapida conclusione dei lavori, anche per lotti funzionali.

(a) Per il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 67, 1988 si veda la nota (c) all'art. 3.

(b) Il comma 15 dell'art. 4 della legge n. 412, 1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: «Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui».

(c) Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede che: «Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».

(d) La delibera CIPE 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, approva il programma nazionale straordinaria di investimenti nella sanità per il triennio 1989-1991.

(e) Il D.P.C.M. 22 dicembre 1989 reca: «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali». L'art. 3 di detto decreto stabilisce che i requisiti di cui all'art. 1, in quanto applicabili, si estendono alle strutture per soggetti non autosufficienti. Tali requisiti sono definiti nell'allegato A annesso al decreto al quale si rinvia.

Art. 5.

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (a), per i quali risulti accertata, in sede di conferenza regionale prevista dall'articolo 3 della stessa legge (a), la impossibilità di disporre delle superfici necessarie per destinazione a spazi per parcheggi, può consentirsi deroga all'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (b).

2. Per la progettazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (a), nonché per tutti quelli di edilizia ospedaliera, non si applicano le istruzioni per le costruzioni ospedaliere contenute nel decreto del Capo del Governo 20 luglio 1939 (c).

(a) Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 135/1990 si vedano, rispettivamente, la nota (a) all'art. 3 e la nota (b) all'art. 1.

(b) Il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 122/1989 sostituisce l'art. 41-sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (introdotta dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765), con il seguente:

«Art. 41-sexies. — 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione».

(c) Il decreto del Capo del Governo 20 luglio 1939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1939, approva le istruzioni per le costruzioni ospedaliere.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A6853

Testo del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 30), recante: «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 giugno 1993, n. 181, e 6 agosto 1993, n. 282». I DD.LL. n. 181/1993 e n. 282/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1993 e n. 234 del 5 ottobre 1993).

Art. 01.

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati.

Art. 02.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione (a) sono sostituiti dai seguenti:

«Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata».

2. Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione è inserito il seguente:

«Art. 45-bis (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione). — Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione».

(a) Si riporta il testo dell'art. 37 del codice della navigazione, come sopra modificato:

«Art. 37 (Concorso di più domande di concessione). — Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori

garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative e data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata»

Art. 03.

1. I canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;

3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;

4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui all'articolo 29 del codice della navigazione (a);

b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);

c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:

1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B; lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;

2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (b), e comunque entro 100 metri dalla costa;

5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa,

6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);

d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;

e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione (a);

h) riduzione fino alla metà della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione (a) e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (c);

l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni (d), nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni (e), e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

3. *L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità competente.*

4. *I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa.*

(a) Si riporta il testo degli articoli 29, 39, secondo comma, 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione:

«Art. 29 (*Pertinenze del demanio marittimo*). — Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso».

«Art. 39 (*Misura del canone*), secondo comma. — Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri beni di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni».

«Art. 40 (*Riduzione del canone*). — Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'art. 44».

«Art. 45 (*Modifica o estinzione della concessione per cause naturali*), primo comma. — Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone».

(b) L'art. 5 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente 20 maggio 1865, sui lavori pubblici, approvato con R.D. n. 3095/1885, è così formulato:

«Art. 5. — Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiagge:

- a) i moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi;
- b) i moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali;
- c) le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi;
- d) gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interimenti;
- e) i bacini di deposito d'acque, atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre, le foce dei porti-canali;
- f) i canali di derivazione e gli smaltitori per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni;
- g) gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi;
- h) le escavazioni della bocca, del bacino e dei canali dei porti;
- i) i fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico, amministrativo e di polizia dei porti;
- k) i gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti;
- l) ogni altra opera il cui scopo sia di mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne l'accesso e l'uscita ed aumentarne la sicurezza».

(c) L'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, così recita:

«Art. 37 (*Concessioni per fini di pubblico interesse*). — L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di

pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime.

Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'art. 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento».

(d) L'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. n. 1604/1931, come modificato dall'art. 8 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, convertito, con modificazione, dalla legge 19 gennaio 1939, n. 485, è così formulato:

«Art. 48. — Le società cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purché riunite in consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici:

a) della esecuzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, nonché delle altre disposizioni speciali stabilite, per le società cooperative, dagli articoli 65 e 67 della citata legge di registro, purché il capitale complessivo di ciascuna società non superi le L. 500.000;

b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (secondo comma) del decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386.

Esse possono inoltre essere ammesse a godere:

c) della concessione, su parere della commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce;

d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia;

e) della concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di L. 20, a titolo ricognitorio, e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonché l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati».

Dell'agevolezza di cui alla lettera e) sono ammessi a godere anche i Consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi».

(e) Il R.D.L. n. 456/1924 reca: «Aumento delle entrate demaniali». Si trascrive il testo del relativo art. 2:

«Art. 2. — Il canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso dei cantieri navali, stabilito dall'art. 755 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del codice della marina mercantile, e dall'art. 44 della legge 23 luglio 1896, n. 318, è elevato a centesimi 20 per metro quadrato e per anno. Il canone in questa misura si applica solo ai cantieri in quanto destinati alla costruzione degli scafi, restando in facoltà dell'amministrazione di estenderlo, a seconda delle circostanze, a quelle parti di cantiere destinate ad industrie e lavorazioni sussidiarie, ovvero di imporre un maggior canone in conformità del comma seguente.

Il limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale, stabilito nell'art. 779 del precitato regolamento, è elevato a centesimi 40 per metro quadrato e per anno».

Art. 04.

1. *I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.*

2. *Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto.*

Art. 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione (a) e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n 328 del 1952 (b), sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 (c), purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone

(a) Si trascrive il testo degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione

«Art. 36 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747] (Concessione di beni demaniali) — L'amministrazione marittima compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può, concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo

Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo»

«Art. 38 (Anticipata occupazione di zone demaniali) — Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonchè l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione

Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato»

(b) Gli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, così recitano

«Art. 8 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747] (Concessioni per licenza) — Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria, salvo il parere della intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'art. 16. Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, si intende confermata la precedente misura del canone»

«Art. 9 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747] (Concessioni di durata superiore al quadriennio) — Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a ciò destinato con decreto del capo del compartimento. In qualità di rappresentante dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l'ufficiale più elevato in grado dopo il capo del compartimento

Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo, gli atti di concessione di durata superiore con decreto del Ministro per la marina mercantile»

«Art. 35 (Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi) L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 9, previa autorizzazione dell'autorità cui compete l'approvazione dell'atto di concessione»

(c) Il D.L. n. 77/1989 reca «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime». La misura dei canoni annui demaniali marittimi dovuti nel 1989 è stata determinata, in applicazione dell'art. 10 del D.L. n. 77/1989, con D.M. 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 23 dicembre 1989

Articoli da 2 a 4.

(Soppressi dalla legge di conversione).

Art. 5.

1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.

Art. 6.

1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (a), queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59 (a), applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

(a) Il testo dell'art. 59 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente

«Art. 59 (Demanio marittimo, lacuale e fluviale). — Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale

La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato».

Art. 7.

1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 e dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto.

Art. 8.

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Art. 9.

1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a), laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra

tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 (a).

(a) Il comma 3 dell'art. 23 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede che: «Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate».

Il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, soprarchiamato, reca: «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» e contiene norme di attuazione della legge n. 13/1989, recante: «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati».

Art. 10.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (a), e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.

(a) Il comma 6 dell'art. 12 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) prevedeva che: «I decreti previsti dall'art. 10, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 [recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, n.d.r.], sono emanati di concerto anche con il Ministro del tesoro. Nel decreto previsto dal comma 6 dell'art. 10 dello stesso decreto-legge n. 77 del 1989 e relativo al 1990 sono indicati i criteri in base ai quali le intendenze di finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le competenti amministrazioni comunali, dovranno provvedere all'adeguamento dei canoni in misura variabile dal raddoppio alla quadruplicazione di quelli relativi al 1988. Nel determinare la misura di tale adeguamento si dovrà tener conto delle caratteristiche oggettive e delle capacità reddituali dei beni dati in concessione, avuto riguardo alle effettive utilizzazioni consentite. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i canoni di cui al presente comma sono aumentati in ragione del 20 per cento ed il ricavato di tale aumento deve essere devoluto ai bilanci d'entrata dei comuni territorialmente competenti. Restano fermi gli adempimenti annuali previsti dal predetto comma 6 dell'art. 10 del decreto-legge n. 77 del 1989. È abrogato il comma 2 dell'art. 10 del citato decreto-legge».

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A6858

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 26 novembre 1993

Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

In relazione a quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro in data 29 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 266 del 12 novembre 1993, si forniscono le note tecniche riguardanti le modalità di utilizzo dei codici anagrafici.

I codici dell'Ufficio italiano dei cambi sono stati costruiti a fini statistici e vengono utilizzati nel contesto applicativo di tale decreto finché non saranno stabiliti criteri per una codifica specifica.

Per gli effetti di cui al punto 1) del decreto, sono corrispondenti bancari esteri i soggetti i cui codici sono presenti nell'anagrafe tenuta dall'Ufficio italiano dei cambi, articolati su nove posizioni e contraddistinti all'ottava posizione dai valori A (Banche estere), B (Filiali estere di Banche italiane), nonché le seguenti banche multilaterali di sviluppo.

Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo - (cod. 916IBRDY0);

Società finanziaria internazionale (cod. 9451FCWY0);

Banca interamericana di sviluppo (cod. 929IADBY0),

Banca asiatica di sviluppo (cod. 911ASDBY0),

Banca africana di sviluppo (cod. 910AFDBY0),

Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa (cod. 9740101Y0),

Nordic Investment Bank (cod. 814NOINY0);

Banca di sviluppo dei Caraibi (cod. 946CDBAY0),

Banca europea d'investimenti (cod. 913BEILY0),

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (cod. 8160001Y0).

A tali soggetti vanno aggiunti, in ragione dell'operatività internazionale svolta

Cedef S.A. - Lussemburgo (cod.: 092CEDEX0);

Euroclear Clearance System - Bruxelles (cod. 009MGTX0).

È compresa in questo elenco la Banca dei regolamenti internazionali - Basilea (cod.: 919BISBY0)

Per quanto concerne i corrispondenti esteri di cui al punto 2) del predetto decreto (organismi internazionali, autorità governative di Stati esteri, uffici postali esteri) si precisa quanto segue:

gli organismi internazionali sono contraddistinti nell'anagrafe tenuta dall'U.I.C. da codici alfanumerici articolati su nove posizioni aventi alle prime tre posizioni valori da 800 a 999 e, all'ottava, rispettivamente Y (organismi internazionali finanziari) o W (organismi internazionali non finanziari).

le autorità governative di Stati esteri (governi, enti governativi, organi statali, ministeri, ambasciate, consolati, rappresentanze diplomatiche) e gli uffici postali esteri, fino a quando non saranno stabiliti criteri diversi, si intendono ricompresi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al predetto decreto ministeriale nella categoria «Stati esteri» prevista nell'anagrafe dei corrispondenti esteri dell'Ufficio italiano dei cambi.

Detti codici individuano attualmente solo il Paese estero cui l'ente appartiene e sono articolati su nove posizioni aventi, alle prime tre, valori da 001 a 798, ed alle restanti sei il valore 0001W0. La loro struttura prevede, peraltro, la possibilità che in futuro vengano adottate, per determinati soggetti, codifiche più dettagliate; al momento codici specifici sono riservati ai seguenti soggetti:

Francia - Department PP.TT. (La Poste) 0291899W0,

Repubblica Sudafricana - Uffici postali 0780129W0,

Germania - Deutsche Bundespost 0940855W0.

Gli intermediari abilitati possono reperire i codici in parola dalle anagrafi che già ricevono periodicamente dall'Ufficio.

Coloro che non disponessero di tali dati potranno richiedere il relativo supporto magnetico (floppy disk) a:

Ufficio italiano dei cambi - Servizio elaborazioni statistiche - Ufficio codifiche e informazioni estere - Via Quattro Fontane, 123 - 00184 ROMA

utilizzando, per posta o per fac-simile (n. 06/46634734 oppure 06 4819439) copia del modulo allegato.

I codici in esame, da inserire nell'attributo relativo alla denominazione (D11), congiuntamente al codice del Paese estero (attributo D13), sono sostitutivi dei dati identificativi (denominazione, sede, codice fiscale, estremi del documento); essi debbono essere utilizzati all'atto della registrazione delle operazioni e dei rapporti descritti rispettivamente ai punti 1, 3ª alinea (movimentazione di contanti e di titoli al portatore) e 2 (operazioni e rapporti posti in essere con organismi internazionali, autorità governative di Stati esteri, uffici postali esteri) del predetto decreto del Ministro del tesoro.

Per quanto riguarda in particolare la registrazione delle operazioni previste al punto 1 (3ª alinea) del citato decreto, dovrà essere utilizzata la seguente causale:

Cod. causale analitica	Descrizione causale analitica	Operazioni eseguite su conto		Operazioni eseguite per cassa	
		segno	voce	segno	voce
U5	Versamento o consegna prelievo o ritiro di contante e o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero	A	90	A	90

Cod causale analitica	Descrizione causale analitica	Operazioni eseguite su conto		Operazioni eseguite per cassa	
		segno	voce	segno	voce
U5	Versamento o consegna <i>prelievo o ritiro</i> di contante e, o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero	D	95	D	95

Per tutti gli altri attributi, restano applicabili le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 7 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nelle circolari Ufficio italiano dei cambi del 6 agosto 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1992) e del 25 febbraio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993).

In ogni caso l'acquisizione delle generalità secondo le modalità previste al punto 4) del decreto del Ministro del tesoro del 29 ottobre 1993 non richiede l'assunzione degli estremi del documento identificativo. In tali casi gli attributi relativi al documento di identificazione della persona fisica titolare, o che ha agito per conto, dovranno essere così valorizzati:

Attributo	Valore
D41/E41	06
D42/E42	il codice U.I.C. del Paese estero (3 posizioni) in cui è stata eseguita la rilevazione dei dati, seguito dal codice U.I.C. (9 posizioni) del soggetto estero che ha eseguito la rilevazione
D43/E43	zeri
D44/E44	«identificazione estera»

Anche per i conti, depositi, altri rapporti continuativi già in essere, se accessi dall'estero, si potrà omettere di richiedere gli estremi del documento identificativo.

Si precisa inoltre, ai fini applicativi del ripetuto decreto, che nell'accezione di «succursale» deve ricomprendersi anche l'ufficio di rappresentanza alle dirette dipendenze della casa madre.

Per consentire la registrazione con gli stessi contenuti previsti per gli ordini di accreditamento/pagamento, nel caso di giri tra conti diversamente intestati presso uno stesso intermediario, viene istituita la seguente causale:

Cod causale analitica	Descrizione causale analitica	Operazioni eseguite su conto	
		segno	voce
AF	Disposizione giro tra conti diversamente intestati (stesso intermediario) <i>ordinante</i>	D	35

Cod causale analitica	Descrizione causale analitica	Operazioni eseguite su conto	
		segno	voce
AF	Disposizione giro tra conti diversamente intestati (stesso intermediario) <i>beneficiario</i>	A	30

Di conseguenza, la causale analitica 34 va utilizzata solo per le disposizioni di giro tra conti, recanti la stessa intestazione, presso il medesimo intermediario.

Inoltre, al fine di permettere la registrazione specifica delle operazioni di acquisto/vendita di oro e metalli preziosi, viene istituita la seguente causale:

Cod causale analitica	Descrizione causale analitica	Operazioni eseguite su conto		Operazioni eseguite per cassa	
		segno	voce	segno	voce
AG	Acquisto/vendita d'oro e metalli preziosi	D	25	A	20
AG	Acquisto/vendita d'oro e metalli preziosi	A	20	D	25

Il direttore: CIAMPICATI

ALLEGATO

Ufficio italiano dei cambi - Servizio elaborazioni statistiche - Ufficio codifiche e informazioni estere - Via Quattro Fontane, 123 - 00184 ROMA

Oggetto: Corrispondenti bancari esteri - corrispondenti esteri.

In relazione a quanto previsto dalla circolare del 26 novembre 1993, si prega di trasmettere gli elenchi dei codici in oggetto su supporto magnetico (floppy disk) formato 3 1/2 HD.

Richiedente:

Codice intermediario: (ABI o fiscale)	
Ragione sociale o nominativo:	
Indirizzo:	
Telefono:	

93A6799

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, recante: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, recante «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993

93A6845

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993

93A6854

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993

93A6855

Mancata conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 397, recante: «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza».

Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 397, recante «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993

93A6856

Mancata conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 399, recante: «Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti».

Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 399, recante «Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993.

93A6857

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 3 dicembre 1993

Dollaro USA	1720,74
ECU	1923,79
Marco tedesco	998,69
Franco francese	290,62
Lira sterlina	2558,91
Fiorino olandese	890,84
Franco belga	47,465
Peseta spagnola	12,102
Corona danese	253,35
Lira irlandese	2429,17
Dracma greca	6,957
Escudo portoghese	9,770
Dollaro canadese	1296,23
Yen giapponese	15,808
Franco svizzero	1148,69
Scellino austriaco	141,99
Corona norvegese	230,23
Corona svedese	204,28
Marco finlandese	296,32
Dollaro australiano	1152,38

93A6859

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini

Con decreto ministeriale 16 novembre 1993 è stato approvato il nuovo statuto del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini.

93A6801

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Coefficienti di rivalutazione dei prezzi per gli anni 1991 e 1992 ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962.**

Con decreto ministeriale n 320 del 25 maggio 1993, vistato e annotato dalla Ragioneria centrale presso questo Ministero al n 120 del registro dei decreti dai quali non deriva impegno di spesa in data 22 maggio 1993, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 9 della legge 26 maggio 1975, n 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi

a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1991 è stato stabilito in + 12,711

Con decreto ministeriale n 1386 del 25 ottobre 1993, vistato e annotato dalla Ragioneria centrale presso questo Ministero al n 187 del registro dei decreti dai quali non deriva impegno di spesa in data 4 novembre 1993, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 9 della legge 26 maggio 1975, n 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1992 è stato stabilito in + 13,256

93A6800FRANCESCO NIGRO, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
- RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

- Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietratre

LIGURIA

- IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- BRESCIA
Libreria QUERINI ANA
Via Trieste, 13
- COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Maltioi Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Corso G. Matteotti, 9
- FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

ENNA

- Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Mastranza, 22
- TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Outlier Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- PISA
Libreria VALLEGRINI
Via dei Mille, 13
- PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — I microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 8 5 0 9 3 *

L. 1.300